



Regione Calabria  
**ARPACAL**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



**DIREZIONE GENERALE**  
SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

Catanzaro, 29 dicembre 2015

Ai Direttori dei Dipartimenti Provinciali Arpacal di :  
Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria

Amm: Arpacal

Aoo: Arpacal

p.c

SEDE CENTRALE

Protocollo nr.46487 del 29/12/2015 (INTERNO)



\* 1 - 2 3 1 2 5 1 \*

Alla Direzione Generale

Ufficio Comunicazioni

Oggetto: Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*”.

La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente ha obbligato tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a prevedere misure di diritto penale tese a perseguire violazioni gravi della normativa europea in materia ambientale. La direttiva elenca le violazioni che devono essere considerate reati in tutti gli Stati membri.

In Italia la direttiva è stata recepita con la Legge n. 68 del 22.05.2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”, entrata in vigore il 29.05.2015.

Un contributo importante alla lettura della nuova normativa è contenuto nella relazione sulla legge 68/2015 a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione.

Il sistema dei controlli ambientali nel regime previgente, quando la maggiore parte dei reati ambientali erano di tipo contravvenzionale, le sanzioni non erano correlate alla gravità dei fatti, i termini di prescrizione si presentavano ridotti e vi era la possibilità di estinguere la contravvenzione tramite oblazione.

Ora il sistema sanzionatorio è stato potenziato, sono stati introdotti nel codice penale i delitti ambientali e sono state previste pene correlate alla gravità dei fatti.

*Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39*

via (indicare la sede del Dipartimento/Centro) – CAP (solo il numero del CAP) - Città – tel. (il centralino) – fax (il fax del centralino)  
P. IVA 02352560797 [www.arpacal.it](http://www.arpacal.it)

LETT\_REV 0 31.12.12



Regione Calabria  
**ARPACAL**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



**DIREZIONE GENERALE**  
SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

Tra le principali novità della L. 68/2015, che costituisce un fondamentale strumento di lavoro per le agenzie ambientali:

- Introduzione nel codice penale dei delitti ambientali
- Introduzione nel Testo Unico ambientale (D.Lgs. 152/06) di una nuova parte (VI-bis) che prevede il potere di prescrizione
- Altre disposizioni normative (in tema di aggravanti, pene accessorie, ravvedimento nonché di bonifica dei siti inquinati ecc...)


Le agenzie ambientali valutano il provvedimento normativo "di indubbio interesse sia per la positiva estensione della tutela penale dell'ambiente con la previsione di nuove importanti fattispecie di reato, sia per le numerose novità che la legge introduce in merito a strumenti e procedure per migliorare e rendere più efficace l'azione penale in campo ambientale."

La L. 68/2015 ha inserito nel Codice Penale (Libro Secondo) un nuovo Titolo, il VI-bis, interamente dedicato ai delitti contro l'ambiente. Le nuove fattispecie di reato previste sono le seguenti:

- Inquinamento ambientale
- Disastro ambientale
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- Impedimento del controllo
- Omessa bonifica

### **Inquinamento ambientale**

Ai sensi dell'art. 452-bis) C.P., è sanzionato con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000, chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.



Regione Calabria  
**ARPACAL**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



**DIREZIONE GENERALE**  
SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

Sono previste delle aggravanti di pena nei seguenti casi:

- quando l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette (v. art. 452-bis, ultimocomma);
- in caso di morte o lesioni personali (tranne nei casi in cui si determini una malattia di durata inferiore a venti giorni) come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (v. 452-ter C.P).

Sono previste invece diminuzioni di pena:

- nel caso in cui i fatti siano commessi per colpa (v. art. 452-quinquies, co. 1);-e, ulteriormente, nel caso in cui da tali condotte colpose derivi soltanto il pericolo di inquinamento ambientale (v. art. 452-quinquies, co. 2).

### **Disastro ambientale**

Ai sensi dell'art. 452-quater) C.P, fuori dai casi previsti dall'art. 434 (disastro innominato), è sanzionato con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale, definito, alternativamente, come:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali,
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Sono previste aggravanti di pena nel caso in cui il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette (v. art. 452-quater, ult. comma)



Regione Calabria

**ARPACAL**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



**DIREZIONE GENERALE**

SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

Diminuzioni di pena sono previste, invece, nel caso in cui i fatti siano commessi per colpa (v. art. 452-quinquies, co. 1);- e, ulteriormente, nel caso in cui da tali condotte colpose derivi il pericolo di disastro (v. art. 452-quinquies, co. 2).

### **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**

Ai sensi dell'art. 452-sexies) C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato, è sanzionato con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000, chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Aggravanti di pena sono previste nel caso in cui dal fatto derivi:

- pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

### **Impedimento del controllo**

L'art. 452-septies) C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

### **Omessa bonifica**

L'art. 452-terdecies) C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000, chiunque, essendovi



Regione Calabria  
**ARPACAL**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



**DIREZIONE GENERALE**  
SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o recupero stato dei luoghi.

La legge 68/2015 ha introdotto nel Testo Unico ambientale (D.Lgs. 152/06) una nuova parte (VI-bis) che prevede il potere di prescrizione.

L'art. 1, co. 9, L. 68/2015 dispone l'inserimento all'interno del D.Lgs. 152/06, di una Parte Sesta-bis dedicata all'estinzione di determinati reati contravvenzionali in materia ambientale mediante una specifica procedura che consiste nell'adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza e nel pagamento di una somma determinata a titolo di sanzione pecuniaria.

Il campo di applicazione della procedura di estinzione dei reati ambientali riguarda le sole ipotesi contravvenzionali previste dal D.Lgs. 152/06 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (v. art. 318-bis, D.Lgs.152/06).

La novità introdotta dalla Legge 68/2015 consiste nel prevedere che l'organo di vigilanza con funzione di polizia giudiziaria "impartisca al contravventore un'apposita prescrizione", asseverata da un soggetto tecnico con competenza nella materia. La norma ricalca quanto previsto dal D.Lgs. 785/94 per l'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, con gli adattamenti necessari alle peculiarità della normativa ambientale.

Oltre alla Introduzione nel codice penale dei delitti ambientali ed alla introduzione nel Testo Unico ambientale (D.Lgs. 152/06) di una nuova parte (VI-bis) che prevede il potere di prescrizione, la legge 68/2015 ha anche introdotto una serie di altre novità in merito a:

- bonifica dei siti inquinati
- ripristino dello stato dei luoghi
- confisca
- circostanze aggravanti ambientali
- diminuzione di pena per ravvedimento operoso
- ampliamento art. 32 c.p. in materia di pene accessorie

*Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39*  
via (indicare la sede del Dipartimento/Centro) – CAP (solo il numero del CAP) - Città – tel. (il centralino) – fax (il fax del centralino)  
P. IVA 02352560797 [www.arpacal.it](http://www.arpacal.it)



Regione Calabria

**ARPACAL**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



**DIREZIONE GENERALE**

SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

- raddoppio termini di prescrizione
- modifiche alla disciplina della responsabilità delle persone giuridiche
- inasprimento sanzioni in caso di commercio di animali e vegetali in via di estinzione.

### **Bonifica dei siti**

Si tratta di modifiche di raccordo e coordinamento rispetto all'introduzione dei nuovi delitti ambientali.

In particolare:

- al primo comma dell'art. 257, D.Lgs. 152/06, è stata inserita la clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca più grave reato». Mediante tale modifica è stata limitata la fattispecie di reato ivi prevista ai soli casi di omessa bonifica secondo progetto. In tal modo, le diverse condotte omissive dovranno essere ricondotte alla nuova fattispecie delittuosa di cui all'art.452-terdecies, C.P.
- all'ultimo comma dell'art. 257, D.Lgs. 152/06, la condizione di non punibilità conseguente all'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e ss. è stata riferita alle sole «contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1» e non più genericamente ai «reati». Con tale modificazione sono state escluse dalla condizione di non punibilità tutte le ipotesi di delitto di nuova introduzione.

### **Ripristino dello stato dei luoghi**

Il nuovo articolo 452-duodecies C.P. prevede che in caso di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo Titolo VI-bis del C.P. il giudice deve ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, la cui esecuzione va posta a carico del condannato e, in caso di insolubilità dello stesso, delle persone giuridiche di cui all'art. 197 cod. pen. E' previsto inoltre che al ripristino dello stato dei luoghi si applichino le disposizioni di cui al titolo II della Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

*Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39*

via (indicare la sede del Dipartimento/Centro) – CAP (solo il numero del CAP) - Città – tel. (il centralino) – fax (il fax del centralino)  
P. IVA 02352560797 [www.arpacal.it](http://www.arpacal.it)

LETT\_REV 0 31.12.12



Regione Calabria  
**ARPACAL**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



**DIREZIONE GENERALE**  
SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

### **Confisca**

Il nuovo articolo 452-undecies C.P. prevede che, in tutti i casi di condanna o applicazione pena a seguito di patteggiamento per i reati di:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis);
- disastro ambientale (art. 452-quater);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies);
- impedimento del controllo (art. 452-septies);
- associazioni per delinquere di cui agli artt. 416 e 416-bis cod. pen. aggravate ai sensi dell'art. 452-octies,

è sempre ordinata la misura di sicurezza patrimoniale della confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che sono servite a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

È altresì previsto che i beni confiscati o i loro proventi siano messi nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni competenti per la bonifica dei luoghi e vincolati al relativo uso. La confisca non trova applicazione qualora l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Un'ulteriore ipotesi di confisca è prevista dall'art. 1, co.3, L. 68, di modifica dell'art. 260 D.lgs. 152\06 (traffico illecito di rifiuti) mediante l'inserimento di un comma 4-bis. La disposizione prevede che debba sempre essere ordinata la confisca delle cose che sono servite a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

### **Circostanze aggravanti ambientali**

Il nuovo art. 452-novies C.P. introduce specifiche aggravanti applicabili in tutti i casi in cui un fatto già previsto come reato, sia commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti contro l'ambiente ora contemplati dal codice penale, dal d.lgs. 152\06 e da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, nonché, nel caso in cui dalla commissione del fatto derivi la violazione di una o più norme previste dal d.lgs. 152\06 o da altra legge che tutela l'ambiente.

*Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39*  
via (indicare la sede del Dipartimento/Centro) – CAP (solo il numero del CAP) - Città – tel. (il centralino) – fax (il fax del centralino)  
P. IVA 02352560797 [www.arpacal.it](http://www.arpacal.it)



Regione Calabria  
**ARPACAL**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



**DIREZIONE GENERALE**  
SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

La disposizione stabilisce altresì che, in ogni caso, il reato è procedibile d'ufficio.

**Diminuzione di pena per ravvedimento operoso**

Il nuovo art. 452-decies C.P. prevede la possibilità di diminuzione delle pene per i delitti ambientali di:

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) aggravata ai sensi del nuovo articolo 452-octies,
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 d.lgs. 152/06, in favore di chi:
- si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi;
- aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

L'art. 452-decies, comma 2, prevede inoltre la possibilità di richiedere al giudice, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui sopra, in corso di esecuzione. In tali casi il corso della prescrizione viene sospeso.

**Ampliamento art. 32 cp in materia di pene accessorie**

L'art. 1, co. 5, L. 68/2015 inserisce i delitti di inquinamento (art. 452-bis), disastro ambientale (art. 452-quater), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies), impedimento al controllo (art. 452-septies) e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.lgs 152/06) tra i reati che comportano, in caso di condanna, la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.



Regione Calabria

**ARPACAL**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



**DIREZIONE GENERALE**

SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

### **Raddoppio termini di prescrizione**

L'art. 1, co. 6, L. 68/15 modifica l'art. 157 cod. pen., raddoppiando i termini di prescrizione per tutti i delitti compresi nel Titolo VI-bis.

### **Modifiche alla disciplina della responsabilità delle persone giuridiche**

L'art. 1, co. 8, L. 68/15 modifica l'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, prevedendo l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ivi stabilite ai nuovi delitti contro l'ambiente.

### **Inasprimento sanzioni in caso di commercio di animali e vegetali in via di estinzione**

L'art. 2 della L. 68/15 interviene ad inasprire le sanzioni amministrative e penali già previste dalla L.150/1992.

### **L'estinzione delle contravvenzioni ambientali.**

Il comma nono dell'art. 1 della legge n. 68 del 2015 introduce nel Codice dell'Ambiente una "arte sesta-bis" contenente la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, costituita da sette nuovi articoli (artt. da 318-bis a 318-octies).

Le disposizioni introdotte, modellate sulle previsioni contenute negli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994 (recante modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), replicano il meccanismo di estinzione degli illeciti mediante adempimento delle prescrizioni impartite e pagamento di somma determinata a titolo di sanzione pecuniaria.

L'art. 318-bis indica l'ambito applicativo della disciplina, applicabile alle ipotesi

contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Qualche dubbio interpretativo deriva dal fatto che la norma fa menzione solo delle "ipotesi contravvenzionali", sebbene nella intitolazione della nuova parte sesta-bis si parli anche di illeciti amministrativi; inoltre, si tratterà di verificare la possibile estensione della disciplina estintiva a contravvenzioni non contemplate nel Codice dell'Ambiente, ma ricomprensibili nella "materia ambientale".

*Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39*

via (indicare la sede del Dipartimento/Centro) – CAP (solo il numero del CAP) - Città – tel. (il centralino) – fax (il fax del centralino)  
P. IVA 02352560797 [www.arpacal.it](http://www.arpacal.it)

LETT\_REV 0 31.12.12

ct



Regione Calabria

**ARPACAL**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



**DIREZIONE GENERALE**

SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

Il concreto atteggiarsi del procedimento è regolato:

- dall'art. 318-ter, che riguarda le prescrizioni da impartire al contravventore, di competenza dell'organo di vigilanza (o della polizia giudiziaria), il termine per la regolarizzazione, l'obbligo di comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero;
- dall'art. 318-quater, che regola la verifica dell'adempimento e l'irrogazione della sanzione, entro termini determinati, attraverso una serie di fasi procedurali;
- dall'art. 318-quinquies, che prevede obblighi di comunicazione da parte del PM, che abbia in qualsiasi modo notizia della contravvenzione, all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria, per consentire di imporre le prescrizioni;
- dall'art. 318-sexies, che stabilisce i termini di sospensione del procedimento penale e le attività di indagine e cautelari effettuabili in loro pendenza;
- dall'art. 318-septies, che prevede l'estinzione della contravvenzione a seguito sia del buon esito della prescrizione che del pagamento della sanzione amministrativa, cui consegue l'archiviazione del procedimento da parte del pubblico ministero; la disposizione configura, infine, l'ipotesi di adempimento tardivo o con modalità diverse della prescrizione, facendone derivare la possibile applicazione di un'oblazione ridotta rispetto alle previsioni di cui all'articolo 162-bis del codice penale;
- dall'art. 318-octies, norma transitoria per la quale la disciplina per l'estinzione delle contravvenzioni non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

### **Le disposizioni residue.**

Il comma quinto dell'art. 1 del provvedimento di legge interviene sull'articolo 32-quater del codice penale, relativo ai casi nei quali alla condanna per alcuni delitti consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, aggiornando il catalogo dei delitti ivi previsti attraverso l'inserimento dell'inquinamento ambientale, del disastro ambientale, del traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, dell'impedimento del controllo e delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

In tema di coordinamento di indagini in materia ambientale, la novella (art. 1 comma 7) introduce il dovere del pubblico ministero di dare comunicazione al Procuratore Nazionale antimafia dell'avvio delle indagini su ipotesi di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività, nonché attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

In una prima formulazione, tale obbligo passava per l'introduzione dell'art. 118-ter nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura; nel testo definitivo, l'obbligo informativo a carico del procedente è ottenuto mediante l'integrazione del vigente articolo 118-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale in materia di coordinamento delle indagini; il nuovo testo esclude però dal catalogo dei reati contro l'ambiente la fattispecie di cui all'articolo 260 del Codice dell'Ambiente (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) ed aggiunge

*Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39*

via (indicare la sede del Dipartimento/Centro) – CAP (solo il numero del CAP) – Città – tel. (il centralino) – fax (il fax del centralino)  
P. IVA 02352560797 [www.arpacal.it](http://www.arpacal.it)

LETT\_REV 0 31.12.12



Regione Calabria  
**ARPACAL**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



**DIREZIONE GENERALE**  
SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

quella associativa di cui all'art. 452-octies; la disposizione prevede, inoltre, che il Procuratore della Repubblica debba dare notizia dell'avvio delle indagini sui reati ambientali anche all'Agenzia delle Entrate ai fini dei necessari accertamenti.

**Il Dirigente**

Dott. Vincenzo Iadi

*Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39*

via (indicare la sede del Dipartimento/Centro) – CAP (solo il numero del CAP) – Città – tel. (il centralino) – fax (il fax del centralino)  
P. IVA 02352560797 [www.arpacal.it](http://www.arpacal.it)

LETT\_REV 0 31.12.12